



CITTÀ DI
MARANELLO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale nr. del

Entrato in vigore il -----

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali	5
Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività	6
Art. 5 - Attività di vendita	6
Art. 6 - Apertura di nuove attività, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie	7
Art. 7 - Idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature	7
Art. 8 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti	9
Art. 9 - Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)	10
Art. 10 - Modifiche dell'attività e dei locali	10
Art. 11 - Subingresso	11
Art. 12 - Sospensione dell'attività	11
Art. 13 - Divieto di prosecuzione dell'attività	11
Art. 14 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi	12
Art. 15 - Esposizione cartelli obbligatori	12
Art. 16 Attività di tatuaggio e di piercing	12
Art. 17 - Vigilanza	13
Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie	13
Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie	14
Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazioni	15

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle attività di acconciatori e barbieri, estetisti, tatuatori e piercer, secondo il disposto del D.P.R. 160/2010, del D. Lgs. 59/2010 e della L. 241/1990. Le norme contenute nel presente Regolamento danno inoltre attuazione alle disposizioni normative di seguito indicate, che disciplinano lo svolgimento delle suddette attività.
2. Le attività di acconciatore, comprese le attività svolte dagli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque esercitate, in luogo privato, pubblico o aperto al pubblico, sono disciplinate:
 - a. dalla Legge n. 174 del 17/09/2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”,
 - b. per quanto compatibile con tale legge, e fino alla data di entrata in vigore della relativa normativa regionale, dalla Legge n. 161 del 14/02/1963, modificata dalla Legge n. 1142 del 23/12/1970,
 - c. dall’art. 77 del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 147 del 06/08/2012,
 - d. dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Le attività di estetista, comprese le attività svolte dagli istituti di bellezza comunque denominati, esercitate da persone fisiche o giuridiche in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato, sono disciplinate:
 - a. dalla Legge n. 1 del 04/01/1990 e dal D.M. n. 206/2015 recanti la disciplina per l’esercizio dell’attività professionale di estetista e per l’utilizzo delle attrezzature ad uso estetico,
 - b. dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 32 del 04/08/1992,
 - c. dall’art. 78 del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 147 del 06/08/2012,
 - d. dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, a tutti gli effetti, anche le scuole e le accademie per acconciatori ed estetisti, quando nello svolgimento delle attività di formazione e simulazione, anche senza fine di lucro, si avvalgono di persone estranee alla scuola stessa, che corrispondano il prezzo della prestazione ricevuta. Sono escluse le dimostrazioni straordinarie, le sfilate e le presentazioni di nuovi prodotti riservate ad operatori del settore.
5. I trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla specifica normativa (Regolamento (CE) 30-11-2009 n. 1223/2009, e D. Lgs. n. 204 del 04/12/2015 relativamente al regime sanzionatorio).
6. Le pratiche inerenti al «tatuaggio» ed al «piercing» sono disciplinate dalle linee guida del Ministero della Salute (Circolari del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633), dalle linee guida fissate dalla Regione Emilia Romagna, approvate con delibera di Giunta regionale n. 465 del 11.04.2007, dal Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, dal Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che “modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente”, che regolamentano le attività di tatuaggio e piercing, riportate in allegato (**allegato 1 e 2**), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
7. E’ esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, che sono disciplinate dal R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sanitarie.
8. Le eventuali modifiche alle disposizioni sopra richiamate si intenderanno automaticamente recepite nel presente Regolamento e si aggiungeranno alle norme in esso contenute ovvero prevarranno, qualora con esse contrastanti.

Art. 2 - Definizioni

1. Con la terminologia "attività di acconciatore" si intendono tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresa l’applicazione di parrucche e i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Sono escluse dalle attività proprie dell’acconciatore il trapianto e l’impiantologia.

Comprende inoltre lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (limitatamente alla limatura e laccatura delle unghie) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e con l'utilizzo di adeguata dotazione strumentale.

2. Con la terminologia «attività di barbiere» s'intendono le attività parziali, già esistenti ed autorizzate, inerenti le prestazioni per solo uomo relative alla rasatura della barba, al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione, decolorazione e "permanente" degli stessi, e a tutti gli altri servizi similari, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, il trattamento anticaduta, l'applicazione di parrucche, protesi e toupet. Tale termine equivale, quindi, a quello già in uso di «acconciatore maschile».
3. L'attività di «estetista» comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l'attività onicotecnica e di dermopigmentazione. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato n. 1 alla Legge n. 1 del 04/01/1990, come identificati dal D.M. n. 110 del 12/05/2011 come modificato dal D.M. n. 206 del 15/10/2015, e con l'applicazione di prodotti cosmetici così come definiti dalla specifica normativa (Regolamento (CE) 30-11-2009 n. 1223/2009 e D. Lgs. n. 204 del 04/12/2015).
4. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui al precedente comma 3, si intendono:
 - a. per attività di «ginnastica estetica» e «massaggio estetico», quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - b. per attività di «disegno epidermico o trucco semipermanente», quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - c. l'attività di bagno turco-hammam e sauna;
 - d. i centri di abbronzatura e solarium;
 - e. l'attività di onicotecnica, che consiste nel taglio delle unghie e delle cuticole, limatura, preparazione e modellatura di una resina o prodotto simile, applicazione del prodotto finito sulle unghie, eventuale rimodellatura e decorazione;
 - f. l'attività di «dermopigmentazione».
5. Non rientrano nell'attività di estetica di cui al precedente comma 3 e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico, massaggiatore kinesiterapico), massaggiatore sportivo e podologo, ricomprese fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali, e come tali disciplinate dalla relativa normativa vigente;
 - b. le attività motorie, quali quelle di «ginnastica sportiva», «educazione fisica», «fitness», svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
 - c. i massaggi rivolti esclusivamente al benessere della persona quali i «massaggi orientali» (shiatsu, tuina ecc.) quelli rilassanti, olistici, antistress ecc.;
 - d. l'attività di naturopata;
 - e. le Grotte del Sale e la fish therapy.
6. Con la terminologia "mestieri affini" s'intendono le attività parziali, già esistenti ed autorizzate, e ad esaurimento, inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, quali: l'attività di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico.
7. Con la dicitura «attività presso», convenzionalmente s'intendono le attività di cui al presente Regolamento svolte in forma d'impresa all'interno di laboratori già autorizzati per altra attività di acconciatore, barbiere od estetista, nonché all'interno di esercizi commerciali, di strutture turistico - ricettive, di strutture sanitarie, previo parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (è necessaria la valutazione preventiva sia del progetto edilizio sia della proposta da parte della Commissione Provinciale ex L.R. 04/2008 N.d.R.), di palestre e impianti sportivi in genere, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale, nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
L'«attività presso» non può essere della stessa tipologia di quella già esercitata negli stessi locali.

L'accesso ai locali in cui si svolgono le predette attività deve essere il medesimo dell'attività principale. Con la dicitura «affitto di poltrona» e «affitto di cabina» s'intendono le attività di cui al presente Regolamento, svolte in forma d'impresa all'interno di un locale in cui è presente analoga attività esercitata da un'altra impresa (acconciatore con acconciatore – estetista con estetista – tatuatore con tatuatore).

Per lo svolgimento dell'attività come «attività presso», «affitto di poltrona» e «affitto di cabina» si rimanda alle tabelle allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 5** - Tabella per l'attività di acconciatore ed estetista; **Allegato 6** - Tabella per le attività di tatuaggio e piercing).

8. Ai fini dell'art. 7 comma 2 lett. b), per «posto di lavoro» s'intende, a seconda del tipo di attività, una poltrona attrezzata posta davanti ad uno specchio, oppure un "lettino" o box, attrezzati per consentire il servizio ad un'unica persona.
9. Con i termini «tatuaggio» o «attività di tatuaggio» s'intende l'inserimento di sostanze chimiche nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto "tatuaggio ornamentale".
10. Col termine «piercing» s'intende l'applicazione di anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo attraverso interventi cruenti.
11. Si qualifica attività principale l'attività risultante come tale dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali

1. Possono essere titolari dell'atto abilitativo per esercitare le attività di cui all'art. 1 soltanto coloro i quali siano in possesso della relativa abilitazione professionale, prevista:
 - a. dall'art. 3 della Legge 174/2005, per le attività di acconciatore;
 - b. dall'art. 3 della Legge 1/1990, per le attività di estetista;
 - c. dalla delibera n. 465 del 11/04/2007 della Giunta della Regione Emilia Romagna, per le attività di tatuatore e piercing, successivamente all'istituzione dei corsi.

Per l'attività di dermopigmentazione, oltre al requisito professionale previsto dall'art. 3 della Legge 1/1990 per le attività di estetista, deve essere posseduto anche l'attestato di frequenza del corso per l'attività di tatuatore offerto dai Dipartimenti di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna (o di altra Regione, purché il programma degli argomenti svolti sia sovrapponibile a quanto contenuto nella D.G.R. n. 465/2007).

2. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che potrà essere individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Il nominativo del responsabile tecnico viene iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA), contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
3. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità, e deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. In caso di sua assenza temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nei confronti del titolare di impresa individuale, della società e dei relativi soci (per le società di persone), dei legali rappresentanti o amministratori (per le società di capitali) non possono sussistere le cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
5. L'attività condotta in assenza del requisito professionale, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente Regolamento, è diffidata a regolarizzarsi entro congruo termine, comunque non superiore a 21 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. Decorso il termine assegnato, qualora il diffidato non abbia provveduto alla regolarizzazione, l'attività è considerata "sine titolo" e, pertanto, è fatta cessare immediatamente con apposita ordinanza dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione.
6. Secondo quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna nel 2012 con apposita circolare, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, che ha apportato modifiche alla L. 161/1963 abrogandone anche alcuni articoli (art. 1 commi 3-6 e artt. 2, 2bis, 3, 4, e 5), i requisiti professionali acquisiti in base alla L. 161/1963 possono essere fatti valere da chi ha completato, entro e non oltre il 13/09/2012, il

relativo percorso lavorativo. A tal fine si allega pertanto al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale (**allegato 3**) la nota della Regione relativa al riconoscimento dell'abilitazione professionale per le attività di acconciatore ed estetista.

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le imprese soggette al presente Regolamento devono essere in possesso del titolo abilitativo di cui al successivo art. 9 e devono essere svolte nei locali indicati su tale atto.
È vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio. Le medesime attività possono essere svolte:
 - a. presso i locali aperti al pubblico identificati con la pratica SCIA di avvio dell'attività;
 - b. presso il domicilio dell'esercente, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte delle autorità competenti e, comunque, in locali con i requisiti minimi strutturali dei laboratori di artigianato, destinati in modo esclusivo all'attività e separati da quelli adibiti ad abitazione (l'entrata ed i percorsi interni devono essere differenziati rispetto ai vani abitativi), dotati di un accesso indipendente, di vani operativi, di impianti conformi alle normative di settore ed agli apparecchi utilizzati e di servizi igienici ad uso esclusivo dell'attività;
 - c. presso la sede designata dal cliente, garantendo comunque lo svolgimento dell'attività anche in un locale aperto al pubblico, anche come "attività presso" o "affitto di poltrona e di cabina";
 - d. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via, contenente il tipo di attività esercitata, la scala, il piano ed il numero d'interno.
3. In occasioni di eventi fieristici o manifestazioni temporanee, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie, le attività oggetto del presente Regolamento possono essere esercitate a titolo dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al SUAP e, se occorrente, previo ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Devono essere osservate le "Linee guida per attività temporanee di acconciatura estetica e tatuaggio" allegate al presente Regolamento (**Allegato 7**).
4. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché sussistano le rispettive qualifiche professionali, è ammessa l'attività congiunta negli stessi locali delle attività oggetto del presente Regolamento.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'art. 1, le imprese oggetto del presente Regolamento possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine, le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge 1/1990, gli acconciatori ed i barbieri, nell'ambito dei propri esercizi, possono avvalersi di familiari collaboratori e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.
7. L'attività condotta in difetto del titolo abilitativo, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente Regolamento, è fatta cessare immediatamente con apposita ordinanza dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione in assenza del titolo.

Art. 5 - Attività di vendita

1. Alle imprese esercenti le attività oggetto del presente Regolamento che vendono (o cedono anche a titolo gratuito) alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e successive modificazioni.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio, fermo restando che, ai sensi dell'art. 28, comma 7 della Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013, "non costituisce mutamento d'uso, ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati".
3. L'area occupata da scaffali, banchi ed espositori attrezzati per lo svolgimento delle attività di vendita di cui ai commi 1 o 2 non è conteggiata ai fini della determinazione della superficie minima per l'attività principale.

Art. 6 - Apertura di nuove attività, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie

1. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riduzione di superficie delle attività oggetto del presente Regolamento è sempre consentita, fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento.
2. I locali devono essere conformi a quanto stabilito dalle normative ed ai Regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Comune, previo parere dell'Azienda USL, potrà consentire, per un periodo comunque non superiore a un anno, il trasferimento temporaneo di un esercizio, a condizione che siano garantite le condizioni igienico-sanitarie dei locali utilizzati provvisoriamente.
4. E' vietata l'installazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato n. 1 alla Legge 1/1990 presso Circoli privati o associazioni volontarie, fatto salvo il possesso, da parte del Circolo o dell'associazione, dell'atto abilitativo di cui al successivo art. 9.
5. Non è ammessa l'apertura di nuove attività di "barbiere" e "mestieri affini".

Art 7 - Idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata al SUAP utilizzando la modulistica presente sul portale regionale "Accesso Unitario": <https://au.lepida.it/suaper> ed allegando la documentazione richiesta. Detta SCIA verrà trasmessa dal SUAP all'AUSL per gli aspetti di propria competenza. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio.
2. Ai fini dell'apertura e del trasferimento di attività in altri locali, viene effettuata una valutazione complessiva, dal punto di vista igienico-sanitario, circa l'idoneità e la funzionalità dei locali da utilizzare. Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. l'altezza dei locali deve essere almeno di mt. 2,70;
 - b. la superficie deve essere di almeno 15 metri quadrati per un solo posto di lavoro, e 4 metri quadrati in più per ogni posto di lavoro oltre il primo, relativamente all'attività di acconciatura. La superficie si riferisce ai locali in cui viene esercitata l'attività e non comprende ingressi, servizi igienici e ripostigli. Per le attività di tatuatore e di piercing la superficie minima deve essere di almeno 9 metri quadrati;
 - c. la superficie illuminante (finestre, porte vetrate, comprese le porte d'ingresso) non deve essere inferiore a 1/8 di quella del pavimento;
 - d. la superficie di ventilazione (finestre, vasistas) non deve essere inferiore a 1/16 di quella del pavimento, con la possibilità, in caso di aerazione naturale insufficiente, di integrare con apparecchiature che garantiscano almeno due ricambi d'aria all'ora;

- e. i pavimenti e le pareti prospicienti i posti di lavoro devono essere lavabili per la completa pulizia fino all'altezza di mt. 2,00. Il termine «lavabili» deve essere inteso in senso stretto, ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura in conseguenza delle operazioni di lavatura con acqua e idoneo detergente e disinfettante;
 - f. i posti di lavoro destinati alla rasatura della barba ed i posti di lavoro destinati al lavaggio delle teste devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura;
 - g. I box in cui si eseguono massaggi imbrattanti (ad esempio fanghi) devono avere una doccia raccordata al box;
 - h. le cabine dell'estetista devono avere una superficie di almeno 6 metri quadrati, se prevedono la presenza di lettino e compresenza di utente ed operatore. Gli altri box possono avere dimensioni di 4 metri quadrati; la porzione superiore delle pareti dei box, inoltre, deve avere in altezza una zona libera (non vetrata) di almeno 50 cm che permetta una ventilazione ed illuminazione naturale. Nel caso che non si allestiscano cabine per attività di onicotecnica e manicure, vi deve essere, in aggiunta agli spazi destinati all'attività principale, una superficie di metri quadrati 4,00 per ogni posto di estetista da attivare;
 - i. per gli estetisti «presso», il box di lavoro deve avere superficie di metri quadrati 6,00 e deve comprendere almeno un lavandino con le caratteristiche indicate alla lettera f);
 - j. se si utilizzano solventi volatili ed infiammabili, deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti. I locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria, se necessario mediante areazione a ventilazione forzata;
 - k. ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno mt. 2,00 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antibagno. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetti a comando non manuale, di asciugamani monouso ed erogatore di sapone;
 - l. a tutela del lavoratore, l'area in cui vengono preparate le tinture deve essere naturalmente ventilabile oppure dotata di idoneo sistema di aspirazione delle esalazioni;
 - m. la maggior parte dei box deve essere dotata di lavandino con comando non manuale;
 - n. tutti i box in cui sia prevista attività sul corpo (massaggi, fanghi) devono essere dotati di lavandino;
 - o. deve essere presente un servizio igienico ed uno spogliatoio dedicato, in presenza di un numero di addetti superiore a 5 unità. Qualora gli operatori siano in numero superiore a 10, i servizi igienici dedicati dovranno essere separati per sesso, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di igiene del lavoro.
3. I mobili e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili devono essere di materiale lavabile e disinfettabile.
4. Gli esercizi devono essere forniti:
- a. di un armadio per la conservazione della biancheria pulita;
 - b. di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio, commisurati all'utenza ed alla tipologia di trattamenti offerti;
 - c. della necessaria strumentazione (ad es. rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini);
 - d. di un contenitore per la biancheria sporca;
 - e. di un contenitore per la raccolta dei rifiuti;
 - f. di un pacchetto di medicazione di cui al D.M. n. 388/2003.
5. Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle attività di tatuatore e di piercing, che comunque sono tenute al rispetto integrale dell'**allegato 1** al presente regolamento

(Linee guida concernenti “Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”», approvate dalla Giunta della regione Emilia Romagna con delibera n. 465 del 11/04/2007 Pubblicato sul B.U.R. n. 61 del 09/05/2007).

Art. 8 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti

1. Il titolare del titolo abilitativo è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente:

- a. i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici ambientali ed i piani di lavoro devono essere periodicamente lavati ed igienizzati, nonché disinfettati in caso di necessità con l'utilizzo di idonei prodotti;
- b. gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
- c. l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;
- d. durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;
- e. le attrezzature ad uso estetico devono rispettare le norme contenute nelle schede tecnico-informative riguardanti gli apparecchi ad uso estetico di cui al D.M. 206/2015 (**Allegato 4**);
- f. in prossimità delle apparecchiature ad uso estetico – così come indicato nelle schede tecnico informative del D.M. 206/2015 - deve essere esposto un cartello informativo per il cliente con le precauzioni per l'uso;
- g. gli strumenti taglienti devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive;
- h. devono essere preferiti strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile, gli strumenti taglienti, dopo l'uso su ogni singolo cliente, devono essere sterilizzati, mediante autoclave, come segue:
 - decontaminazione: subito dopo l'utilizzo, lo strumento deve essere immerso in soluzione disinfettante (es. cloroderivati) per il tempo indicato nella scheda tecnica o di sicurezza del prodotto;
 - lavaggio: lo strumento deve quindi essere pulito accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, utilizzando o idoneo detergente o adeguati apparecchi meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);
 - asciugatura;
 - sterilizzazione (preceduta o meno da imbustamento).

Terminato il trattamento, lo strumento deve essere riposto in idonei contenitori, al fine di proteggerlo da contaminazioni ambientali. Il titolare deve tenere un Registro in cui annotare l'elenco degli strumenti/la data di sterilizzazione/le prove di efficienza ed efficacia;

- i. gli strumenti non taglienti devono essere lavati ed eventualmente disinfettati dopo l'uso, attenendosi alle indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti;
- j. per tutti gli strumenti, per i quali nel D.M. 206/2015 viene richiesta l'informazione al cliente, devono essere esposti opportuni cartelli informativi;
- k. i cosmetici debbono essere conservati e stoccati in modo idoneo e rispondere a quanto indicato nel Regolamento Europeo 1223/2009;
- l. gli strumenti taglienti monouso a perdere (rifiuti pericolosi a rischio infettivo pungenti/taglienti) devono essere raccolti in appositi contenitori rigidi, stoccati e smaltiti in conformità al DPR 254/2003;
- m. è proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o altre sostanze in polvere, se non a uso individuale;

- n. le lampade UVA devono riportare la classificazione e la targhetta di avvertimento collocata in zona ben visibile. In prossimità delle apparecchiature deve essere esposto un cartello o un altro idoneo mezzo di informazione con le precauzioni per l'uso. Devono, inoltre, essere disponibili almeno due paia di occhiali protettivi per ciascun apparecchio.
2. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Colui che occasionalmente è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro sempre in perfetto stato di pulizia.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica dell'USL casi, anche sospetti, di tigna o pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'approccio della sua attività nonché di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio della sua attività.
4. Le attività di tatuatore e di piercing sono tenute al rispetto integrale dell'**allegato 1** al presente Regolamento (Linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing", approvate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera n. 465 del 11/4/2007 Pubblicato sul B.U. n. 61 del 09.05.2007).
5. I pigmenti per la dermopigmentazione e per il tatuaggio devono essere corredati da etichettatura e dalle schede tecniche previste dalla normativa contenuta nel Regolamento CE 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed essere conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14/12/2020 che: "modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente".

Art. 9 - Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

1. L'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento in forma permanente o stagionale delle attività di cui al precedente articolo 1 ed il trasferimento di sede degli esercizi esistenti, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990; il procedimento è disciplinato dalla medesima Legge 241/1990. Sono invece soggette a comunicazione le altre modifiche delle attività esistenti, comprese l'introduzione o la sostituzione di responsabili tecnici o soci in possesso della qualifica professionale e la cessazione dell'attività.
2. La SCIA deve pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) telematicamente attraverso il portale regionale <https://accessounitario.lepida.it/> allegando la documentazione occorrente alle verifiche del SUAP e degli altri enti competenti.
3. L'idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature impiegate viene dichiarata dallo stesso esercente e documentata con apposita planimetria e relazione tecnica allegate alla SCIA e successivamente verificata dall'AUSL territorialmente competente.
4. Ogni impresa, previa presentazione di apposita SCIA, può essere titolare di più esercizi, a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale richiesta.

Art. 10 - Modifiche dell'attività e dei locali

1. Qualsiasi modifica riguardante la struttura dei locali deve essere preventivamente comunicata con le modalità di cui al precedente art. 9.
2. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature avviene d'ufficio tramite il SUAP.

Art. 11 - Subingresso

1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un'azienda esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante a presentare la comunicazione di subingresso nell'esercizio dell'attività, purché sia in possesso dei requisiti professionali previsti a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto il proprietario dell'azienda ha diritto a presentare la comunicazione di subingresso.
2. Il subentrante per atto fra vivi, privo della qualificazione professionale alla data della stipula del contratto, può iniziare l'attività solo dopo aver conseguito detta qualificazione. In attesa del conseguimento della qualifica professionale, l'attività deve essere sospesa e ne deve essere data comunicazione al SUAP.
3. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualificazione professionale, possono continuare l'attività del dante causa, previa comunicazione al SUAP. Entro un anno dal decesso, devono presentare la comunicazione di subingresso a proprio nome, secondo le modalità previste dal precedente art. 9; entro lo stesso termine possono cedere l'azienda del dante causa anche se la stessa risulta cessata.
4. In relazione al comma 4° dell'art. 5 della Legge n. 443 del 08/08/1985, in caso di morte, invalidità, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni che abbiano ottenuto il mantenimento dell'iscrizione all'Albo possono continuare l'attività del dante causa, sempre che l'esercizio sia condotto da persona qualificata, previa comunicazione al SUAP. Tale attività può essere esercitata per un periodo massimo di cinque anni, o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni. Decorso tale lasso di tempo, se l'avente causa non comprova il possesso della qualifica professionale richiesta, l'autorizzazione o l'atto abilitativo all'esercizio dell'attività decadono.
5. Non è ammesso il subingresso nei mestieri affini.
6. Il subingresso nelle attività di barbiere può avvenire a condizione che il subentrante risulti in possesso del requisito professionale previsto per l'esercizio dell'attività di acconciatore e presenti comunicazione di subingresso per l'esercizio dell'attività di acconciatore oppure sia nelle condizioni di cui all'art. 19 comma 5 del presente Regolamento, e presenti la comunicazione di subingresso.
7. La comunicazione di subingresso nelle attività di cui all'art. 1 devono essere presentate secondo le modalità previste all'art. 9 e devono essere accompagnate:
 - a. in caso di subingresso per atto fra vivi: dall'atto di cessione o di affitto d'azienda debitamente registrato ovvero da dichiarazione del notaio rogante, ovvero da relativa autocertificazione;
 - b. in caso di subingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione, ovvero da relativa autocertificazione.

Art. 12 - Sospensione dell'attività

1. In caso di sospensione volontaria dell'attività per periodi superiori a 30 giorni, occorre darne preventiva comunicazione al SUAP. L'attività non può essere sospesa per un periodo superiore ad 1 anno. Sono fatte salve le condizioni stabilite all'art. 11, relative al subingresso.

Art. 13 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, il dirigente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, assegnando un termine per ripristinare i requisiti mancanti, nei seguenti casi:
 - a. attività condotta in difetto del requisito professionale;
 - b. attività condotta in difetto del titolo abilitativo;

- c. attività condotta in mancanza del responsabile tecnico, fatte salve le assenze temporanee durante le quali sia presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale;
 - d. decesso del titolare, salvo che non vi sia subingresso da parte di eredi secondo le modalità di cui all'art. 11, commi 5 e 6, del presente Regolamento;
 - e. mancata nomina e/o assenza, anche temporanea, del responsabile tecnico;
 - f. sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, senza che il titolare abbia provveduto ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti.
2. L'attività potrà essere ripresa - previa comunicazione al SUAP - non appena rimosse le cause che hanno determinato l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività.
 3. Se l'attività non venga iniziata decorsi 60 giorni dal ricevimento della ricevuta rilasciata dal sistema telematico all'atto di presentazione della SCIA, quest'ultima perde efficacia di diritto.

Art. 14 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, mestieri affini, tatuaggio e piercing sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate in seno alla locale Consulta Economica.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli esercenti debbono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.
3. Le "attività presso" e quelle praticate come "affitto di poltrona" e "affitto di cabina" devono essere esercitate entro l'orario di apertura dell'attività principale.
4. Le attività all'interno di centri commerciali devono essere svolte nell'orario di apertura del centro in cui operano.

Art. 15 - Esposizione cartelli obbligatori

1. All'interno dell'esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile, il titolo abilitativo (SCIA) ed un cartello che indichi, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle prestazioni professionali praticate.
2. È obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello ben visibile e leggibile dall'esterno recante gli orari di apertura praticati.
3. Le attività di tatuaggio e piercing devono esporre in luogo ben visibile l'attestato conseguito all'ASL del corso sugli aspetti di igiene e sicurezza, e un cartello che riporti, in modo chiaro e ben leggibile, il memorandum allegato alle linee guida del Ministero della Sanità emanate con circolare n. 2.9/156 del 05/02/1998 (allegato 2 al presente Regolamento) nonché di altri mezzi di informazione conformi a quanto stabilito dall'AUSL.

Art. 16 Attività di tatuaggio e di piercing

1. L'attività di tatuaggio o di piercing può essere intrapresa previa Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) al SUAP con cui l'interessato rende la dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia e dichiara di rispettare tutte le norme vigenti sull'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di cui alle linee guida emanate con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 465 del 11/04/2007 e recepite dal presente Regolamento e di essere in possesso dell'attestazione relativa alla frequenza del corso professionale riconosciuto dalla Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuaggio e di piercing di fornire al cliente, se maggiorenne, oppure ai genitori, al tutore o a chi abbia la responsabilità genitoriale in caso di cliente minore, tutte le informazioni utili in ordine alle modalità di esecuzione e ai rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
3. L'operatore deve acquisire il consenso informato all'esecuzione del trattamento da parte del cliente, se maggiorenne. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso informato all'esecuzione del trattamento da parte di chi esercita la potestà genitoriale (che deve, comunque, accompagnare il minore).
4. Alla SCIA deve essere allegato l'attestato del responsabile tecnico di frequenza del corso organizzato da un'AUSL della Regione Emilia Romagna. In mancanza si applica quanto disposto dal precedente art. 4 comma 7.
5. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
6. La presente normativa non si applica agli esercenti il commercio in sede fissa di oggetti preziosi purché si limitino ad applicare piercing al lobo dell'orecchio con strumenti monouso. Nel caso in cui il richiedente sia un minore degli anni 14, gli stessi esercenti sono tenuti ad effettuare la prestazione solo in presenza e con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 17 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento compete agli organi di vigilanza. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i funzionari AUSL, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza e a qualsiasi altro organo di polizia possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo quanto stabilito dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.
2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica in assenza dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetica senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
5. Si applica una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 nei seguenti casi:
 - a. svolgimento dell'attività di mestieri affini e tatuaggio senza titolo abilitativo, o dell'attività di piercing senza aver previamente frequentato il corso dell'AUSL (art. 9 comma 1);
 - b. svolgimento dell'attività di mestieri affini tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti professionali richiesti (art. 3 commi 1 e 2);
 - c. inosservanza dell'obbligo dell'esercizio dell'attività con carattere di continuità da parte del responsabile tecnico indicato sull'atto abilitativo (art. 3 comma 3);
 - d. svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli indicati nell'atto abilitativo (art. 4 comma 1);
 - e. svolgimento dell'attività in forma ambulante (art. 4 comma 1);

- f. installazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato 1 della L. 1/1990 presso circoli o associazioni volontarie (art. 6 comma 4);
 - g. svolgimento dell'attività di tatuatore e/o piercing senza aver frequentato il relativo corso di formazione professionale, dopo che la Regione l'avrà istituito (art. 16 comma 1);
 - h. realizzazione di tatuaggio e piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa (art. 16 comma 5);
 - i. realizzazione di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ai 18 anni, senza avere previamente acquisito il consenso informato da parte di chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso e/o senza che il minore sia accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni (art. 16, commi 3 e 6).
6. Si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 nei seguenti casi:
- a. mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti (artt. 7 - 8);
 - b. mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura fissati dal Sindaco (art. 14 comma 1);
 - c. mancata osservanza degli orari di apertura dell'attività principale da parte delle "attività presso" (art. 14);
 - d. mancata osservanza degli orari di apertura del Centro Commerciale per le attività ivi insediate (art.14);
 - e. mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate (art. 15 comma 1);
 - f. mancata esposizione del memorandum per le attività di tatuaggio e piercing o esposizione di cartelli con avvertenze non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento o dall'AUSL (art. 15 comma 3).
7. Si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 nei seguenti casi:
- a. mancata comunicazione della sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 giorni (art. 12);
 - b. mancata esposizione dell'atto abilitativo (art. 15 comma 1);
 - c. mancata esposizione del cartello recante l'orario di apertura (art. 15 comma 2);
 - d. violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti.

Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie

1. In applicazione della legge della Regione Emilia Romagna n. 32/1992, il titolare di autorizzazione allo svolgimento di «mestieri affini», in possesso di idonea qualifica professionale, può esercitare l'attività di estetista previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non rispondenti ai requisiti richiesti, possono continuare l'attività, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o di subingresso.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali di cui al comma 2 non sono considerati subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, qualora gli interessati dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati senza apportarvi modifiche e senza cambiare le attrezzature installate, i casi seguenti: successione ereditaria, affitto d'azienda, scioglimento di società (qualora uno dei soci ne continui l'attività), conferimento di ditta individuale in società, fusione o

incorporazione di società, cambio di ragione sociale o denominazione, trasformazione della natura giuridica (qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei soggetti autorizzati precedentemente), avvicendamento di “estetista presso”.

4. Ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge 174/2005, i soggetti che alla data di entrata in vigore di tale legge risultavano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con cui rettificano la denominazione dell’attività con la denominazione di “acconciatore”. Anche senza la presentazione di tale SCIA, i soggetti interessati hanno comunque titolo a svolgere l’attività di acconciatore come definita dalla L.174/2005 e dal presente Regolamento.
5. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 174/2005, nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale legge, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano, o avevano in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. I barbieri che conseguano la qualifica di acconciatore hanno titolo a presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo svolgimento di tale attività.

Art. 20 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, e ogni successiva modifica ad esso apportata, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione. Qualora approvato in via d’urgenza con atto dichiarato immediatamente eseguibile (dichiarato urgente in sede di approvazione) entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Il “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista”, approvato con delibera n. 14 del 24.03.98 e s.m.i., è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento.